

# Legge federale concernente la protezione delle opere militari

del 23 giugno 1950 (Stato 1° luglio 2023)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 20 e 85 numero 6 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 gennaio 1950,

*decreta:*

## Art. 1

<sup>1</sup> Sono considerate opere militari nel senso della presente legge tutte le opere fortificate ultimate o in costruzione, come pure altre opere militari che richiedono, nell'interesse della difesa nazionale, speciali provvedimenti di sicurezza.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa le opere militari alle quali si applica la presente legge.

## Art. 2

I Comuni e i Cantoni sono tenuti a notificare al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)<sup>2</sup>:

- a. prima dell'esecuzione: le costruzioni o i provvedimenti d'economia forestale che potrebbero pregiudicare l'efficacia delle opere militari o comprometterne l'uso;
- b. i progetti di trasformazione o di costruzione d'aerodromi e di manufatti stradali o ferroviari d'interesse militare.

## Art. 3

<sup>1</sup> Quando la sicurezza militare lo esige, il DDPS può, dopo aver sentito l'autorità cantonale e comunale, vietare a determinate persone di soggiornare in prossimità di opere militari. Esso determina in ogni caso la zona vietata.

<sup>2</sup> Le decisioni del DDPS possono essere deferite entro trenta giorni al Consiglio federale, il quale pronuncia in via definitiva.

## Art. 4

<sup>1</sup> È vietato di eseguire fotografie, cinematografie, disegni, misurazioni o altri rilievi di opere militari e l'accesso alle stesse senza autorizzazione.

RU 1950 II 1485

<sup>1</sup> [CS 1 3]

<sup>2</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>2</sup> Sono riservate le autorizzazioni espressamente concesse.

### **Art. 5**

È vietato, nella Svizzera e fuori della Svizzera, di pubblicare o di mettere in commercio, senza autorizzazione:

- a. fotografie, pellicole, disegni o altre riproduzioni che si riferiscono ad opere militari;
- b. descrizioni e rapporti sulle opere militari;
- c. descrizioni e rapporti sulle esercitazioni o altre attività che si svolgono nelle opere militari.

### **Art. 6**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per assicurare la vigilanza delle opere militari e l'applicazione delle presenti prescrizioni.

<sup>2</sup> Nell'esercizio delle loro funzioni, gli organi preposti alla vigilanza dispongono del potere militare di polizia.

<sup>3</sup> Se gli organi preposti alla vigilanza non sono sottoposti da altre disposizioni al diritto penale militare, il Consiglio federale può prescrivere che questo diritto sia loro applicabile.

### **Art. 7**

<sup>1</sup> Chiunque danneggia, distrugge o rende inservibile un'opera militare,

chiunque trasgredisce le disposizioni degli articoli 2–6, le disposizioni emanate o i provvedimenti presi in applicazione della presente legge dal Consiglio federale, dal DDPS, da un altro ufficio competente o da un comandante militare,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I casi poco gravi sono puniti disciplinarmente.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Chiunque agisce per negligenza è punibile.

<sup>3</sup> È riservato il perseguimento secondo le disposizioni del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>4</sup>.

### **Art. 8**

Le disposizioni generali del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>5</sup> e le disposizioni di detto Codice concernenti le mancanze di disciplina sono applicabili.

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I 16 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

<sup>4</sup> RS 321.0

<sup>5</sup> RS 321.0

**Art. 9**

Chiunque commette un atto represso dalla presente legge è sottoposto alla giurisdizione militare.

**Art. 10**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> A contare da questa data, è abrogato il decreto federale del 18 marzo 1937<sup>6</sup> concernente le zone fortificate.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1951<sup>7</sup>

<sup>6</sup> [CS 5 542]

<sup>7</sup> DCF del 28 dic. 1950.

